

BRIEFING

ULTIME NOVITÀ
SUL
DECRETO ROMANI

MARZO 2017

D.LGS. 28/2011:
L'INTERDIZIONE DECENNALE
DAGLI INCENTIVI
RINNOVABILI È
INCOSTITUZIONALE.



La Corte Costituzionale con sentenza n. 51, depositata lo scorso 10 marzo 2017, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli articoli 23, comma 3, e 43, comma 1, del Decreto Legislativo n. 28 del 3 marzo 2011 ("D.Lgs. 28/2011"), c.d. Decreto Romani, che prevedono, *inter alia*, sanzioni interdittive decennali a carico dei soggetti che abbiano fornito dati o documenti non veritieri, ovvero abbiano reso dichiarazioni false o mendaci al fine di ottenere gli incentivi.

Lo ha stabilito la Consulta dopo che il Consiglio di Stato aveva sollevato la questione di legittimità costituzionale degli articoli summenzionati nel corso di sette giudizi promossi da varie società e imprenditori individuali attivi nel settore del fotovoltaico.

"ART.23, COMMA 3, D.LGS. 28/2011: I SOGGETTI CHE HANNO FORNITO DATI O DOCUMENTI NON VERITIERI NON HANNO TITOLO A PERCEPIRE GLI INCENTIVI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI."

Le disposizioni oggetto di censura

Secondo l'art. 23, comma 3, del D.Lgs. 28/2011 "non hanno titolo a percepire gli incentivi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, da qualsiasi fonte normativa previsti, i soggetti per i quali le autorità e gli enti competenti abbiano accertato che, in relazione alla richiesta di qualifica degli impianti o di erogazione degli incentivi, hanno fornito dati o documenti non veritieri, ovvero hanno reso dichiarazioni false o mendaci. Fermo restando il recupero delle somme indebitamente percepite, la condizione ostativa alla percezione degli incentivi ha durata di dieci anni dalla data dell'accertamento e si applica alla persona fisica o giuridica che ha presentato la richiesta, nonché ai seguenti soggetti: a) il legale rappresentante che ha sottoscritto la richiesta; b) il soggetto responsabile dell'impianto; c) il direttore tecnico; d) i soci, se si tratta di società in nome collettivo; e) i soci accomandatari, se si tratta di società in accomandita semplice; f) gli

“ART.43, COMMA 1, D.LGS. 28/2011: FATTE SALVE LE NORME PENALI, IL GSE RIGETTA L’ISTANZA DI INCENTIVO E DISPONE L’ESCLUSIONE DAGLI INCENTIVI DEGLI IMPIANTI CHE UTILIZZANO LE COMPONENTI DELL’IMPIANTO NON AMMESSO ALL’INCENTIVAZIONE.”

amministratori con potere di rappresentanza, se si tratta di altro tipo di società o consorzio”.

Ai sensi dell’art. 43, comma 1, del D.Lgs. 28/2011 *“fatte salve le norme penali, qualora sia stato accertato che i lavori di installazione dell’impianto fotovoltaico non sono stati conclusi entro il 31 dicembre 2010, a seguito dell’esame della richiesta di incentivazione ai sensi del comma 1 dell’articolo 2-sexies del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 2010, n. 41, e successive modificazioni, il GSE rigetta l’istanza di incentivo e dispone contestualmente l’esclusione dagli incentivi degli impianti che utilizzano anche in altri siti le componenti dell’impianto non ammesso all’incentivazione. Con lo stesso provvedimento il GSE dispone l’esclusione dalla concessione di incentivi per la produzione di energia elettrica di sua competenza, per un periodo di dieci anni dalla data dell’accertamento, della persona fisica o giuridica che ha presentato la richiesta, nonché dei seguenti soggetti: a) il legale rappresentante che ha sottoscritto la richiesta; b) il soggetto responsabile dell’impianto; c) il direttore tecnico; d) i soci, se si tratta di società in nome collettivo; e) i soci accomandatari, se si tratta di società in accomandita semplice; f) gli amministratori con potere di rappresentanza, se si tratta di altro tipo di società o consorzio”.*

In proposito si rileva che, mentre l’articolo 23, comma 3, del D.Lgs. 28/2011 riguarda il regime delle sanzioni relativo all’intero settore delle energie rinnovabili, l’articolo 43, comma 1, del medesimo D.Lgs. 28/2011 si riferisce, invece, nello specifico, alla casistica sanzionatoria relativa al Decreto Legge n. 3 del 25 gennaio 2010, convertito dalla Legge n. 41 del 22 marzo 2010, che ha esteso il limite temporale per poter usufruire degli incentivi di cui al Secondo Conto Energia, fermo restando il rispetto di talune condizioni.

Le argomentazioni della Corte

“LA CORTE HA RITENUTO CHE LE DISPOSIZIONI IN QUESTIONE NON RISPONDANO AI PRINCIPI DELLA LEGGE DELEGA.”

Secondo i giudici, al di là dei due diversi contesti, i profili di illegittimità delle disposizioni oggetto di censura sono fondamentalmente i medesimi¹. In primo luogo, la Corte ha ritenuto che **le disposizioni in questione non rispondano ai principi della legge delega** (Legge n. 96 del 4 giugno 2010) - alla quale ha dato attuazione il D.Lgs. 28/2011 recante le due disposizioni oggetto di censura - che aveva previsto misure penali e amministrative pecuniarie, senza alcun riferimento alla misura interdittiva introdotta poi con il D.Lgs. 28/2011, definita dalla Corte *“misura eccentrica rispetto al perimetro dell’intervento disegnato dalla legge delega”*.

Per di più, tale **misura interdittiva** *“incidendo sull’esercizio della libertà di iniziativa economica privata imprenditoriale (in un settore di attività particolarmente legato al sostegno di incentivi), nei confronti di un’ampia platea di soggetti e per un periodo di tempo particolarmente rilevante, in termini di rigido automatismo e di non graduabilità in rapporto al pur variabile contenuto lesivo delle violazioni cui la misura stessa consegue si porrebbe manifestamente in contrasto con principi di proporzionalità ed adeguatezza ai quali il legislatore delegante voleva, viceversa,*

¹ Sia l’art. 43, comma 1, che l’art. 23, comma 3, sono raggiunti da censure di violazione dell’art. 76 Cost. per aver introdotto una sanzione interdittiva non rispondente ai principi della legge di delega (n. 96 del 2010) ed anzi in contrasto con gli stessi; dell’art. 3 Cost., per violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità nell’esercizio della discrezionalità legislativa; e dell’art. 117, primo comma, Cost., in relazione al “vincolo derivante dall’ordinamento comunitario”, in tema di proporzionalità nella irrogazione di sanzioni. L’art. 43, comma 1, è sospettato anche di contrasto con l’art. 25 Cost., per il carattere retroattivo della introdotta sanzione afflittiva; e di violazione, per tal stesso profilo, dell’art. 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 7 della CEDU.

conformata la risposta alle infrazioni alle disposizioni dei decreti attuativi commesse dagli operatori del settore”.

“LE NORME DICHIARATE
INCOSTITUZIONALI
CESSERANNO DI AVERE
APPLICAZIONE *EX NUNC*.”

Effetti della Sentenza

In merito agli effetti della sentenza n. 51/2017, le norme dichiarate incostituzionali cesseranno di avere applicazione *“ex nunc”*, e cioè dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione in Gazzetta Ufficiale, fermo restando che la pronuncia di incostituzionalità contiene l'accertamento definitivo *“ex tunc”* della illegittimità di tali norme, con la conseguenza che le stesse non saranno più applicabili per il futuro, mentre per il passato gli interessati potrebbero agire per il ripristino dello status quo ante nel limite dei cosiddetti *“rapporti esauriti”*.

Resta, quindi, agli operatori la possibilità di valutare in concreto e caso per caso gli effetti della sentenza della Corte in relazione all'opportunità di agire in giudizio. A quanto sopra va aggiunta l'eventualità che il GSE possa agire in autotutela, ritirando i provvedimenti adottati o formati in esecuzione delle norme incostituzionali.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI

Per ulteriori informazioni riguardo il presente *briefing*, si prega di contattare i professionisti di seguito indicati oppure il Vostro contatto di riferimento in Watson Farley & Williams:



EUGENIO TRANCHINO
Head of Italy e Partner
Milano e Roma
T +39 02 721 7071
T +39 06 684 0581
etranchino@wfw.com



ELVEZIO SANTARELLI
Partner, Roma
T +39 06 684 0581
esantarelli@wfw.com



TIZIANA MANENTI
Partner, Roma
T +39 06 684 0581
tmanenti@wfw.com



PIERPAOLO MASTROMARINI
Partner, Milano e Roma
T +39 02 721 7071
T +39 06 684 0581
pmastromarini@wfw.com



FRANCESCO DIALTI
Partner, Milano
T +39 02 721 7071
fdialti@wfw.com

Publication code number: 59802860v1© Watson Farley & Williams 2017

Ogni riferimento a "Watson Farley & Williams" ed allo "Studio" nella presente comunicazione indica Watson Farley & Williams LLP e/o studi ad esso associati. Qualsiasi riferimento ad un "partner" indica un membro di Watson Farley & Williams LLP, o un membro o partner in uno studio ad esso associati, o un dipendente o consulente di pari livello e qualifica. Tutte le informazioni e le immagini della presente comunicazione sono di proprietà esclusiva di Watson Farley & Williams e ne è vietato l'uso senza espresso consenso dello Studio. La presente comunicazione è prodotta da Watson Farley & Williams e non intende fornire alcuna specifica consulenza legale. Qualora vogliate richiedere consulenza oppure sottoporre questioni o commenti sull'argomento trattato, Vi preghiamo di rivolgerVi al Vostro abituale contatto in Watson Farley & Williams. Questa pubblicazione contiene informazioni pubblicate a solo scopo informativo.